

sorella della predetta impiegata, che, peraltro, non può ulteriormente fornire la propria assistenza.

Per tale circostanza e per non avere altra persona di fiducia alla quale affidare la figlia in un periodo così essenziale per la sua salute, la signora Gabriele è stata costretta a chiedere l'aspettativa.

In considerazione della serietà dei motivi rappresentati dall'interessata, si propone al Consiglio di amministrazione di concedere all'applicata Maria Pia Gabriele un anno di aspettativa ai sensi dell'art. 29 del contratto collettivo di lavoro, mentre si fa presente [si fa presente] che l'aspettativa non comporta alcuna corrispondenza di stipendi o emolumenti e che il periodo trascorso in tale posizione non è computabile agli effetti della anzianità di servizio.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Personale, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di amministrazione per le competenti determinazioni.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole,